

**D.L. 17/03/2020, n. 18**

**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.**

**Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"**

**In vigore dal 17 marzo 2020**

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all' *articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007* :

a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli *articoli 46 e 47 DPR 445/2000* di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il *comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007* è sostituito dal seguente:

"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione."

3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell' *art. 26 del decreto legge n. 9/2020* .

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all' *articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007* sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all' *art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010*.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.